

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B.Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva di Appello della Lombardia
Tel. +39 027002091
cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano, 13/04/2025

OGGETTO: SENTENZA RICORSO NR 18

**SENTENZA SU RICORSO N. 18 ANNO SPORTIVO 2024-2025
proposto da A.S.D. CSA AGRATE BRIANZA AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 704 DEL
18.3.2025 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE.**

visto il reclamo proposto dalla **A.S.D. CSA AGRATE BRIANZA** avverso **il provvedimento di cui al COMUNICATO UFFICIALE n. 704 del 18.3.2025 del GIUDICE SPORTIVO REGIONALE** con il quale, tra l'altro è stata comminata la seguente sanzione disciplinare:
*Agrate Brianza squalifica del campo per 2 gare per aggressione, commessa da più persone, fuori del campo da gioco [art. 29, 6B RG]
Sanzione da scontarsi a porte chiuse ai sensi dell'art. 17 RG.*

La reclamante ha proposto reclamo in 20.3.2025 e la Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 26.03.25 ore 15.00
In tale udienza, per la società reclamante è comparso personalmente il sig. Davide Stanici, dirigente della società, nonché l'Avv. Pasquale De Sena giusta procura allegata al reclamo.

La reclamante tramite il proprio difensore e il dirigente si è integralmente riportata ai motivi posti a fondamento del reclamo, effettuando alcune precisazioni in udienza e ha concluso per la revoca del provvedimento disciplinare impugnato.

La Corte si riservava di decidere e, successivamente, a scioglimento della riserva, sentiva a chiarimenti il secondo arbitro in ordine alle circostanze oggetto del reclamo e della sanzione impugnata (aggressione di alcuni spettatori a carico di altri): questi dichiarava che quanto a

riguardo annotato nel rapporto arbitrale veniva appreso dagli arbitri de relato, e dunque di non averne essi avuto contezza diretta.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal 2° arbitro, la Corte ritiene superflua l'audizione del 1° arbitro, e posta dunque la fondatezza in punto del reclamo lo accoglie integralmente.

PQM

In totale riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di 1°, revoca la squalifica del campo di 2 (due) giornate emesso ai danni della società reclamante.
Dispone, altresì, la restituzione alla reclamante del 100% del contributo per le spese di giustizia.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.